



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 28 febbraio 2023 n.33

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 1, comma 3 del Decreto Delegato 26 maggio 2008 n.81;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.12 adottata nella seduta del 19 dicembre 2022;
Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

**MODIFICHE AL DECRETO DELEGATO 26 MAGGIO 2008 N.81 E SUCCESSIVE
MODIFICHE - CODICE DELLA STRADA**

Art. 1

(Modifica all'articolo 51, primo comma, del Decreto Delegato 26 maggio 2008 n.81)

1. Dopo la lettera f) del primo comma dell'articolo 51 del Decreto Delegato 26 maggio 2008 n.81 è aggiunta la seguente lettera f bis):

“f bis) ad indossare dispositivi personali o indumenti catarifrangenti ad alta visibilità quando circolano da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e, comunque, ogni qualvolta sussistono condizioni di scarsa visibilità.”.

Art. 2

(Modifica all'articolo 52 del Decreto Delegato n.81/2008)

1. L'articolo 52 del Decreto Delegato n.81/2008 è così sostituito:

“Art. 52

(Obblighi dei ciclisti, ciclomotoristi e motociclisti)

1. I ciclisti, i ciclomotoristi e i motociclisti:
 - a) devono procedere su unica fila e avere libero l'uso delle mani e delle braccia, debbono reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una sola mano in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni. Non devono procedere sollevando la ruota anteriore;
 - b) non possono farsi trainare da altri veicoli;
 - c) devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.
2. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.

3. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e, comunque, ogni qualvolta sussistono condizioni di scarsa visibilità, i ciclisti:

- a) devono utilizzare i dispositivi di segnalazione luminosa anteriore e posteriore;
- b) devono indossare dispositivi personali o indumenti catarifrangenti ad alta visibilità.”.

Art. 3

(Modifica dell'articolo 56, secondo comma del Decreto Delegato n.81/2008)

1. Il secondo comma dell'articolo 56 del Decreto Delegato n.81/2008, è così modificato:

“2. È punito ai sensi dell'articolo 405 del Codice Penale chiunque produce o distribuisce abusivamente od altera le targhe, le carte di circolazione, i permessi provvisori, le patenti di guida, le autorizzazioni per esercitarsi, i certificati di abilitazione professionale, i contrassegni di circolazione e parcheggio per persone con disabilità o invalidità ovvero chiunque usa gli stessi documenti prodotti abusivamente.”.

Art. 4

(Modifica dell'articolo 60, primo comma, punto 3 del Decreto Delegato n.81/2008 e successive modifiche)

1. All'articolo 60, primo comma, punto 3 del Decreto Delegato n.81/2008 e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera n ter):

“n ter) Chiunque utilizza il contrassegno rilasciato alle persone con disabilità o invalidità in violazione delle prescrizioni di cui all'Allegato C.”.

Art. 5

(Modifica all'articolo 60, primo comma, punto 5 del Decreto Delegato n. 81/2008)

1. All'articolo 60, primo comma, punto 5 del Decreto Delegato n.81/2008 è aggiunta la seguente lettera m bis):

“m bis) il pedone che non osserva gli obblighi di cui all'articolo 51, primo comma, lettera f bis) e il ciclista che non osserva gli obblighi di cui all'articolo 52, comma 3.”.

Art. 6

(Modifica all'articolo 66, comma 2 del Decreto Delegato n.81/2008 e successive modifiche)

1. L'articolo 66, comma 2, lettera n) del Decreto Delegato n.81/2008 e successive modifiche è così modificato:

“n) la guida in stato di ebbrezza o il superamento dei limiti di velocità di oltre 9 km/h, nei casi in cui non sia applicabile la sanzione sospensiva di cui al comma 1 del presente articolo;”.

Art. 7

(Modifica all'articolo 66 del Decreto Delegato n.81/2008 e successive modifiche)

1. L'articolo 66, comma 4 del Decreto Delegato n.81/2008 e successive modifiche è così modificato:

“4. Nei casi in cui non sia possibile procedere all'immediata contestazione delle suddette violazioni, il proprietario, o in sua vece l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria è tenuto a fornire le generalità e la residenza, alla Forza di Polizia che ha accertato l'infrazione, della persona che al momento della commessa infrazione si trovava effettivamente alla guida del veicolo al fine della segnalazione sulla patente di guida o del provvedimento sospensivo.”.

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 66 del Decreto Delegato n.81/2008 e successive modifiche sono aggiunti i seguenti commi 4 *bis* e 4 *ter*:

“4 *bis*. Nel caso in cui la dichiarazione di cui al comma 4 non sia fornita entro il termine di venti giorni dalla data di notifica dell'ingiunzione di pagamento, sarà posta a carico del proprietario del veicolo o in sua vece dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria (ovvero dei soggetti tenuti a fornire le generalità) una ulteriore sanzione pecuniaria di seconda categoria.

4 *ter*. La sanzione di cui al comma 4 *bis* è elevata al massimo della terza categoria senza possibilità di oblazione volontaria, in caso di mancata comunicazione dei dati del conducente, quando sia stato violato il divieto di superare i limiti di velocità di oltre quaranta chilometri all'ora o quando sia stato violato l'obbligo di moderare convenientemente la velocità in ogni caso in cui essa può costituire effettivo pericolo per la sicurezza delle persone, così come indicato al comma 1 del presente articolo. La sanzione di cui al comma 4 *bis* ed al presente comma è posta a carico degli stessi soggetti anche in caso di compiuta giacenza o notifica *ad valvas* dell'atto di ingiunzione da parte dell'Ufficio competente.”.

Art. 8

(Modifica dell'Allegato C del Decreto Delegato n.81/2008)

1. L'Allegato C del Decreto Delegato n.81/2008 è sostituito come da Allegato A al presente decreto delegato.

Art. 9

(Norma transitoria ed entrata in vigore)

1. Coloro che al momento dell'entrata in vigore del presente decreto delegato sono già in possesso del contrassegno per persone con disabilità o invalidità, devono provvedere a richiederne la sostituzione nel termine di due anni a far data dalla ratifica del presente decreto delegato.

2. Le disposizioni del presente decreto delegato, ad esclusione dell'articolo 6, hanno effetto a decorrere dalla data di ratifica dello stesso.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 28 febbraio 2023/1722 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Maria Luisa Berti – Manuel Ciavatta

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**

Elena Tonnini

